

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C N. 20/C N. 21/C (2002-2003)

Riunioni del

9 gennaio 2003
13 gennaio 2003
20 gennaio 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTALDO DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 44 del 6.6.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, in data 30.5.2002 (Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 giugno 2002) ha confermato la precedente decisione del Giudice Sportivo di quel Comitato Regionale, con la quale è stata inflitta al calciatore Montaldo Diego la squalifica fino al 20.7.2007, con la proposta, alla Presidenza Federale, di preclusione alla permanenza nei ranghi federali, per avere nel corso della gara San Michele/Pro Recco del 19.1.2002 (Campionato di 1^a Categoria) colpito il direttore di gara con un violentissimo calcio al basso ventre.

Con ricorso alla C.A.F. il Montaldo, ritenendosi del tutto estraneo ai fatti suddetti e riconoscendo solamente, "di avere appoggiato le mani sul petto del direttore di gara, facendolo indietreggiare", richiedeva la riduzione della squalifica a "tre mesi dalla data dell'evento" e in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Procura federale, per "chiarire le effettive responsabilità".

Il reclamo è fondato, nei limiti che seguono, per quanto riguarda la, sola, quantificazione della sanzione.

La decisione della Commissione Disciplinare ha ricostruito, puntualmente e correttamente i fatti suddetti, commessi dal Montaldo, nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, in attesa dell'identificazione del colpevole, procedeva alla sospensione del capitano della società San Michele.

La predetta società, con lettera del 17.4.2002, comunicava al Presidente del Comitato Regionale Liguria, di avere individuato, come colpevole dell'atto violento, il Montaldo e trasmetteva in allegato le dichiarazioni autografe, rese, in questo senso, da alcuni componenti la squadra (v. in particolare le dichiarazioni dei calciatori Zaccaria Andrea e Rivetti Antimo).

Solo per completezza, va precisato che i calciatori, che hanno riconosciuto il Montaldo come l'autore del fatto, sono stati correttamente valutati attendibili dalla Commissione Disciplinare.

Gli stessi vanno, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, considerati come persone informate, in via diretta, dei fatti e il loro interesse nel procedimento è una mera affermazione del ricorrente, priva di riscontri.

Per quanto concerne l'asserita "contraddittorietà della decisione della Commissione Disciplinare", rispetto a quella presa nei confronti del calciatore Valisnieri Claudio, è sufficiente osservare che, nel caso in esame, questa Commissione, con ordinanza dell'8.7.2002, ha disposto, ex art. 27.2. C.G.S., che l'Ufficio Indagini procedesse all'audizione dei calciatori indicati dalla società G.S. S. Michele: Valisnieri, Termini, Cortese, Vani, Zaccaria, Migliardo e Rivetti, sulle circostanze da loro riferite, circa le modalità delle violenze poste in essere nei confronti del direttore di gara, e che svolgesse ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione dell'episodio.

Per completezza, va osservato che gli accertamenti sull'ipotetico disguido postale, relativo al mancato ricevimento, da parte del Montaldo, dell'avviso telegrafico per le udienze del 21 e 28 maggio 2002, non risulta abbiano fornito esito.

Per quanto riguarda, infine, la quantificazione della sanzione, la Commissione osserva che nonostante la notevole gravità del fatto, la squalifica, tenuto, anche, conto delle ef-

fettive modalità della vicenda, così come ricostruita dall'Ufficio Indagini, può essere ridotta, con scadenza 20.1.2006, con l'annullamento della proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C..

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal calciatore Montaldo Diego, riducendo al 20.1.2006 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone la restituzione della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. TORBELLAMONACA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PRIVERNO/TORBELLAMONACA DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 21 del 31.10.2002)

Con telegramma in data 4.1.2002 l'A.S. Torbellamonaca ha preannunciato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 31 ottobre 2002 e relativo alla mancata effettuazione della gara Priverno/Torbellamonaca del 15.9.2002.

Al preannuncio però, non è stato dato alcun seguito; in particolare non sono stati inviati i prescritti motivi. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in base alle vigenti norme del C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Torbellamonaca di Roma, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti. Ordina l'incameramento della tassa.

3 - APPELLO DEL S.S.C. COGLIANDRINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COGLIANDRINO/BARAGIANO DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 22 del 14.11.2002)

Con ricorso del 20.11.2002, la S.S.C. Cogliandrino, proponeva appello, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, in data 8.11.2002 di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 novembre 2002, con la quale è stato accolto il reclamo proposto dalla società Baragiano e, di conseguenza, è stata assegnata gara persa alla società ricorrente, con il punteggio di 0-2 (gara Cogliandrino/Baragiano del 29.9.2002, del Campionato di Eccellenza Lucano).

Il motivo della decisione della Commissione Disciplinare riguarda la posizione irregolare del calciatore Mariano Vito Antonio, nella predetta gara, in quanto lo stesso era tenuto, in base di quanto disposto nel bollettino ufficiale n. 42 della stagione 2001/2002, ad osservare una giornata di squalifica.

Va subito osservato che, nel ricorso, vi è un generico richiamo ad una questione preliminare, asseritamente, disattesa dalla Commissione Disciplinare, senza che la stessa sia stata riproposta, in alcun modo.

La tesi difensiva è che il calciatore Mariano avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica alla prima giornata utile che, nel caso in esame, era quella del 21.9.2002 (gara contro il Pisticci). Altrimenti "si affermerebbe l'illogica ed irrazionale regola, secondo la quale, discrezionalmente, a proprio utile, si potrebbe scegliere la giornata per fare scontare tale squalifica".

Il rilievo non può essere condiviso, in quanto la giornata di squalifica deve essere scontata non appena la situazione irregolare giunge a conoscenza degli organi federali, a seguito di reclamo della controparte, così come verificatosi nel caso in esame, a nulla rilevando che ciò non si sia verificato in precedenti occasioni, relative ad altre gare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Cogliandrino di Cogliandrino (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'U.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI VICINI FRANCESCO, DI RIENZO GIORGIO E FAVARO GIANLUIGI DALL'A.S. AVEZZANO CALCIO A CINQUE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002)

Con la decisione impugnata, emessa dalla Commissione Tesseramenti in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, è stata dichiarata la nullità delle liste di trasferimento dei calciatori Vicini Alessandro, Di Rienzo Giorgio e Favaro Gianluigi, passati dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi è stato disposto il ripristino del vincolo dei medesimi con la società dante causa.

All'uopo è stato invocato il disposto dell'art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quanto al trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", che "il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata".

Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che le liste di trasferimento dei predetti calciatori non erano state sottoscritte dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si addiveniva al qui contestato preannunciamento di nullità.

L'odierna società reclamante, che tra l'altro ha formalmente sollecitato, nelle sedi opportune, le iniziative di competenza anche dell'Organo federale requirente in ordine ad un comportamento non particolarmente limpido tenuto nella vicenda della controparte, ha visto disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine a calciatori ad essa trasferiti, subendone dunque un indubbio pregiudizio.

Ciò nondimeno, il reclamo in questa sede oggetto di trattazione, seppur ammissibile (atteso che la notifica del gravame non è andata a buon fine nei confronti della controparte A.S. Avezzano Calcio a Cinque per mancato ritiro della relativa raccomandata da parte della destinataria, debitamente avvisata dalla società postale della giacenza del plico a seguito del fallito tentativo di recapito), non può essere favorevolmente definito.

Le argomentazioni, in parte generiche e non conferenti, portate a sostegno della società Città di Avezzano, non sono in grado, infatti, di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti peraltro reso conoscibile in maniera non particolarmente tempestiva.

Doverosa si appalesa la declaratoria di nullità delle liste di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritte da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest'ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell'irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non risulta in grado di revocare efficacemente in dubbio.

Il gravame non può, dunque, sfuggire alla pronunzia di reiezione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L'Aquila) ed ordina l'incameramento della tessa versata.

5 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/AYMAVILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in ordine al ricorso proposto dall'attuale reclamante avverso la decisione del Giudice Sportivo, che, in relazione alla gara del 21 settembre 2002 tra C.U.S. Viterbo e Aymavilles Gressan Pila, in seguito a reclamo di quest'ultima aveva comminato ai danni della prima la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (giusta la posizione irregolare di giocato-

ri), oltre all'ammenda di euro 500,00, rilevato con il reclamo non risultava essere stato contestualmente inviato alla controparte soc. Aymavilles, lo dichiarava inammissibile.

Con il gravame proposto dinanzi a questa Commissione, la società C.U.S. Viterbo ha chiesto la riforma della pronuncia di inammissibilità impugnata, con conseguente rinvio all'Organo giustiziale di seconda istanza per la deliberazione del merito della vertenza, allegando al reclamo copia della missiva a suo tempo appositamente inviata alla società Aymavilles, a norma dell'art. 29, comma 5, C.G.S..

L'invio sarebbe avvenuto sia mediante posta elettronica (come consentito dall'art. 34, comma 7, C.G.S.), sia a mezzo di posta prioritaria.

L'odierno reclamo, regolarmente inviato anche alla controparte, non può essere favorevolmente definito, anche in adesione peraltro alle argomentazioni formulate in questo grado di giudizio dall'Aymavilles, che ha continuato ad asserire di non aver mai ricevuto, né tramite posta elettronica né per posta prioritaria, copia del reclamo avanzato dal C.U.S. Viterbo avverso la decisione del Giudice Sportivo.

In effetti, a mente dell'art. 29, comma 5, C.G.S., copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente alla trasmissione agli Organi competenti, all'eventuale controparte. Ai sensi del successivo comma 9, l'inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame.

L'Aymavilles ha sempre formalmente sostenuto di non aver mai ricevuto, con i mezzi indicati dalla parte reclamante, regolare copia del reclamo proposto dal C.U.S. Viterbo dinanzi alla Commissione Disciplinare.

L'odierna reclamante non è stata in grado di smentire efficacemente le affermazioni di controparte, non avendo allegato prova dell'utilizzo di mezzo di trasmissione a garanzia di ricezione.

L'art. 34, comma 7, C.G.S. non lascia dubbi al riguardo, essendo consentita l'utilizzazione della posta elettronica, come del telegramma e del telefax, solo a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Orbene, nel caso di specie, nonostante le formali sollecitazioni anche della Segreteria del presente Organo e le successive allegazioni, depositate, la società reclamante è stata in grado di provare solo l'invio, mediante posta elettronica, di copia del reclamo proposto dinanzi alla Commissione Disciplinare, ma non la ricezione dello stesso da parte della controinteressate, come la recente tecnologia informatica applicata alla gestione software della posta elettronica avrebbe peraltro consentito (messaggio di ritorno di avvenuta ricezione da parte del destinatario).

Non può escludersi, infatti, che l'invio del reclamo non sia andato a buon fine, non essendo tra l'altro generalmente immediata la comunicazione del server di trasmissione fallita.

Né, di certo, può dare garanzia di ricezione, nei sensi indicati dal Codice, l'utilizzo del corso ordinario postale, seppur a servizio accelerato (in base all'affrancatura speciale della "posta prioritaria").

In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, la Commissione d'Appello non può che confermare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dall'Organo di seconde cure.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dal C.U.S. Viterbo di Viterbo ed ordina l'incameramento della tassa.

6 - APPELLO DELLA POL. CISANO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA LIGURIA 2002-03 CISANO 2000/CREVARESE DEL 13.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002)

La Polisportiva Cisano 2000 ha proposto ritualmente reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del Comitato

Regionale Liguria, in data 5 dicembre 2002 con la quale, in accoglimento del ricorso dell'U.S. Crevarese, veniva inflitta alla Pol. Cisano la sanzione sportiva della perdita della gara Cisano 2000/Crevarese del 13.11.2002 col risultato di 0-2.

Sostiene l'attuale ricorrente che la suddetta decisione ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie non ricorressero le condizioni della causa di forza maggiore; la partita, infatti, venne sospesa al 5' del secondo tempo per un guasto all'impianto di illuminazione non imputabile a sue negligenze od omissioni, bensì alle copiose piogge di quei giorni.

Ritiene al contrario questa Commissione d'Appello che la motivazione dell'impugnata decisione sia corretta e meritevole di conferma. La dichiarazione rilasciata dal Comune di Cisano sul Neva, infatti, non serve ad eliminare la responsabilità della società ospitante utilizzatrice dell'impianto comunale, sulla quale ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di giuoco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello proposto dalla Pol. Cisano 2000 di Cisano sul Neva (Savona) ed ordina incamerarsi la tassa.

7 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS VILLADOSSOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELTRAMI FLAVIO FINO AL 30.12.2005
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Com. Uff. n. 19 del 21.11.2002)

Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 7 novembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, applicava la sanzione sportiva della perdita della gara Valdossola/Virtus Villadossola del 2.11.2002 con il punteggio di 2 a 0 e disponeva, tra l'altro, di squalificare il giocatore Beltrami Flavio fino al 30.12.2005 in quanto lo stesso, nel contestare un calcio di rigore, aveva colpito l'Arbitro con un pugno al capo determinando la sospensione della gara al 39° del secondo tempo.

La Commissione Disciplinare adita stigmatizzava la particolare gravità del fatto e confermava quanto disposto dal Giudice Sportivo disattendendo le contestazioni avanzate dalla Società Villadossola.

Con reclamo presentato tempestivamente davanti a questa Commissione la A.S. Virtus Villadossola impugnava tale decisione limitatamente alla squalifica inflitta al calciatore Beltrami Flavio chiedendo una riduzione della sanzione applicata.

Ritiene, questa Commissione, che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Villadossola di Villadossola (Verbania), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.

8 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/FERMANA DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 92/C del 4.12.2002)

La Società Taranto Calcio s.r.l., proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C avverso la regolarità della gara Taranto/Fermana disputata per il Campionato di Serie C1 il 22 settembre 2002 e terminata con il risultato di 0-2 a favore della società ospite, lamentando che nelle file della Fermana Calcio aveva preso parte alla gara il calciatore Francesco Passiatore in posizione irregolare.

Il predetto calciatore non aveva scontato una giornata di squalifica a lui inflitta nell'ultima giornata del campionato precedente per recidività in ammonizioni.

La Fermana Calcio opponeva che il calciatore aveva scontato la squalifica non partecipando alla gara Taranto/Teramo, disputata l'8 settembre 2002.

Il Giudice Sportivo, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32/C del 2 ottobre 2002, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva alla Fermana Calcio la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-2.

La deliberazione del Giudice Sportivo veniva confermata dalla Commissione Disciplinare adita dalla Società Taranto Calcio.

La Società Taranto Calcio appella tale decisione deducendo nuovamente che il calciatore, non partecipando alla gara Taranto/Ascoli, avrebbe scontato la squalifica.

L'appello va respinto per il semplice motivo che, alla data dell'8 settembre 2002, il calciatore Passiatore non era tesserato per la società Taranto Calcio, con la quale risulta tesserato solo dal 12 settembre 2002. Con la mancata partecipazione alla gara disputata tra il Taranto e l'Ascoli, pertanto, non può dirsi che il calciatore in parola abbia scontato la squalifica.

Il calciatore in questione, pertanto, era in posizione irregolare nella gara disputata l'8.9.2002.

La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, va confermata.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto ed ordina l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFRICO/NICASTRO DEL 19.10.2002 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 37 del 30.10.2002)

L'arbitro della gara Africo/Nicastro del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, disputata il 19.10.2002, riferiva nel proprio rapporto di aver interrotto definitivamente la gara al trentunesimo minuto del primo tempo, a seguito di aggressioni fisiche e verbali subite da parte dei calciatori dell'U.S. Africo e ritenuta l'impossibilità di portare a termine la partita.

L'U.S. Africo presentava reclamo avverso la decisione arbitrale, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun attacco verbale né fisico nei confronti del direttore di gara e che il comportamento assunto in campo dai propri calciatori, non potendo essere qualificato come eccessivamente violento ed incontrollabile, non giustificava in alcun modo il provvedimento adottato sul campo dall'arbitro.

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 30 ottobre 2002, ritenuto che "l'arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall'art. 64 punto 2 delle N.O.I.F.", ordinava la ripetizione della gara.

Contro il provvedimento del Giudice Sportivo ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. il Presidente Federale, rilevando che: a) la decisione del primo giudice appare illegittima in quanto assunta in materia rimessa esclusivamente alla discrezionalità del direttore di gara, non soggetta a riesame da parte degli organi della giustizia sportiva; b) il provvedimento in esame si rivela comunque erroneo ed inadeguato, dal momento che sia il referto del direttore di gara sia la relazione dell'osservatore arbitrale - che il Giudice Sportivo non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione - rendono conto di una situazione di manifesta e pesante aggressione, fisica e verbale, esercitata dai calciatori dell'U.S. Africo nei confronti del direttore di gara, il quale ha pertanto correttamente esercitato i poteri concessigli dall'art. 64 N.O.I.F. e dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio.

Per i suddetti motivi il ricorrente ha chiesto che a carico dell'U.S. Africo venga applicata la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia fondato.

Le norme vigenti (Regola 5 ed art. 64 n. 2 delle N.O.I.F.) attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verificano, nel corso della stessa, situazioni che "a suo giudizio" appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. La decisione adottata dall'arbitro della gara Africo/Nicastro al fine di tutelare la propria incolumità e quella degli assistenti di gara, essendo demandata a termini di regolamento al suo esclusivo giudizio, non è suscettibile di reclamo e non è neppure sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva, come esattamente rilevato nel ricorso.

Spetta invece agli organi di giustizia sportiva, secondo l'art. 12 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della stessa, ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara, oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare.

Nel caso in esame, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria non ha adottato la punizione sportiva nei confronti dell'Africo ed ha ordinato la ripetizione della gara, ritenendo che l'aggressione, fisica e verbale, posta in essere dai calciatori dell'Africo nei confronti dell'arbitro, non fosse così grave da impedirgli la prosecuzione della gara senza rischi per l'incolumità propria e degli assistenti ed in piena autonomia di giudizio.

Questa Commissione ritiene che il primo giudice, nell'esprimere la suddetta valutazione, abbia fatto cattivo uso delle risultanze istruttorie ed in particolare del referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (vedi art. 31 a1, C.G.S.). Risulta infatti dal rapporto che intorno al trentunesimo minuto del primo tempo il direttore di gara, mentre si accingeva ad espellere il calciatore n. 4 dell'Africo, veniva aggredito dallo stesso, che lo afferrava per il bavero della divisa, stratonandolo e tirandolo altresì per un braccio, tanto da procurargli dolore. Nel frattempo tutti i calciatori dell'Africo avevano circondato il direttore di gara e qualcuno di essi, non identificato, lo aveva spinto alle spalle. Dopo ben quattro minuti di sospensione, l'arbitro tentava di far proseguire la gara, non riuscendovi perché nuovamente aggredito dal calciatore n. 4 dell'Africo, che non lo colpiva soltanto perché bloccato da due carabinieri entrati prontamente sul terreno di giuoco, e circondato da altri calciatori della stessa squadra che proferivano nei suoi confronti espressioni di minaccia.

Tali comportamenti intimidatori, ad avviso di questa Commissione, oltre a costituire un rischio per l'incolumità degli ufficiali di gara, hanno impedito all'arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.

Essi hanno avuto, pertanto, influenza determinante sulla regolarità della gara. Poiché la U.S. Africo risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri sostenitori, deve esserle inflitta la punizione sportiva di perdita della gara con il risultato di 0-2.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello del Presidente Federale annullando l'impugnata delibera e infliggendo alla U.S. Africo la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.

10 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE MERENDA ANDREA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 91/C del 4.12.2002)

L'Ufficio di Procura Antidoping ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C del 29.11.2002, pubblicata sul C.U. n. 91/C del 4 dicembre 2002, che proscioglieva il calciatore Andrea Merenda dall'addebito

di violazione della normativa antidoping, revocando altresì la sospensione cautelativa disposta nei confronti del predetto in data 31.10.2002.

In fatto, il Merenda, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Gualdo, risultò positivo per alterazione del rapporto testosterone in occasione del controllo antidoping effettuato il 24.9.2000 al termine della gara del Campionato di Serie C Prato/Gubbio.

In seguito a controlli "longitudinali" del rapporto T/E e ad accertamenti endocrinologi svolti in data 16 ottobre 2001 presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, tenuto anche conto dell'esito delle controanalisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Colonia in data 20.1.2002, l'Ufficio Antidoping del C.O.N.I. dispose il deferimento del Merenda alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, che riconobbe la responsabilità del Merenda, infliggendogli la squalifica sino al 30.11.2002, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 27 settembre 2002.

Contro la suddetta decisione il Merenda propose ricorso alla C.A.F. deducendo, tra l'altro, il difetto di competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, essendo competente a giudicarlo la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, quale Lega di appartenenza della Società per la quale il calciatore era tesserato all'epoca dei fatti.

La C.A.F., con decisione del 28.10.2002 (C.U. n. 11/C), riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza, annullò la prima decisione e rimise gli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che, previa sospensione cautelativa disposta il 31.10.2002, pronunciò la delibera impugnata.

In diritto, l'Ufficio ricorrente rileva che i primi giudici hanno basato il proprio convincimento sulla erronea presunzione che un atleta riscontrato positivo, dovendosi "escludere un improbabile intento autolesionistico personale", si astenga dal continuare ad assumere la sostanza vietata, provocando così una caduta dei livelli, nel caso del Merenda di fatto non riscontrata attraverso i controlli effettuati nei mesi successivi al settembre 2000.

Ugualmente viziata sarebbe l'attribuzione di pari dignità all'assunto accusatorio ed a quello difensivo sostenuto dal Merenda, ritenuti "entrambi fondati su argomentazioni non prive di logica e di pari spessore scientifico", che ha indotto la Commissione Disciplinare ad escludere la consapevolezza del Merenda sotto il profilo del dubbio.

L'ufficio ricorrente ha chiesto pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga dichiarata la responsabilità del Merenda e gli venga irrogata (considerate le circostanze attenuanti della giovane età, del decorso di un notevole lasso di tempo dal verificarsi del fatto contestato, della situazione familiare e del comportamento nel complesso collaborativo tenuto dal calciatore durante il procedimento) la sospensione da ogni attività agonistica per la durata di mesi quattro, ivi computando il periodo di sospensione cautelare già scontato (dal 31.10 al 4.12.2002).

La difesa dell'incolpato ha controdedotto chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della delibera impugnata.

Il ricorso è fondato.

Invero, la circostanza che dalle analisi eseguite successivamente al settembre 2000 sia risultato un rapporto testosterone/epitestosterone di valore identico a quello accertato in occasione del controllo antidoping del 24.9.2000 non ha significato univoco, potendosi prestare a diverse interpretazioni.

Infatti appare logica e coerente la considerazione fatta dall'Ufficio ricorrente circa la possibilità che l'incolpato abbia continuato a far uso della sostanza proibita proprio per mantenere il rapporto T/E sui livelli costanti, poiché se avesse cessato di usare la sostanza i valori si sarebbero normalizzati rapidamente ed egli sarebbe stato inevitabilmente smascherato ai controlli successivi.

È invece univoca ed oggettivamente certa, perché supportata dall'esito di approfonditi esami ai quali l'incolpato è stato sottoposto nell'ampio lasso di tempo intercorso, la circostanza che il Merenda è esente da patologie endocrine, congenite o acquisite, tali da

determinare l'anomala alterazione del rapporto T/E riscontratagli in sede di controllo antidoping.

L'ipotesi che l'oscillazione scarsa del rapporto T/E nei mesi successivi al primo controllo sia dovuta al metabolismo del Merenda e quindi ad un fattore endogeno, per quanto suffragata dall'autorevole relazione tecnica del Prof. Bonora, consulente di parte del Merenda, è rimasta a livello di mera supposizione in mancanza di riscontri oggettivi che potessero confermarla.

In conclusione, è fondato e condivisibile quanto osservato in ricorso circa l'insussistenza di elementi certi idonei a provare che l'alterazione del rapporto T/E riscontrato al Merenda fosse dovuta al suo stato di salute ovvero ad una particolare situazione del suo organismo.

In assenza di prova in ordine alla presenza di una causa endogena o di un fattore fisiologico, resta il fatto indiscutibile della positività riscontrata nel controllo effettuato il 24.9.2000, consistente nell'alterazione, non altrimenti giustificata, del rapporto T/E oltre la soglia consentita.

Deve quindi essere affermata la responsabilità del Merenda in ordine alla violazione contestata.

In punto di determinazione della sanzione, la C.A.F., ritiene di non doversi discostare dai criteri adottati in precedenti decisioni relative a violazioni della disciplina antidoping, da considerarsi ormai consolidati.

Per il Merenda, si considera equa, tenuto nel debito conto la sussistenza delle circostanze attenuanti già indicate come applicabili dalla Procura Antidoping, in particolare quelle relative alla giovane età dell'incolpato ed alla sua condotta processuale non ostruzionistica, la sanzione della squalifica nei limiti temporali del presofferto.

È opportuno precisare che nel computo sono stati considerati sia il periodo di sospensione cautelativa decorrente dal 31.10.2002, sia il periodo di squalifica scontato dal Merenda in esecuzione della delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso della Procura Antidoping del C.O.N.I., annulla l'impugnata delibera ed infligge al calciatore Merenda Andrea, la sanzione della squalifica nel limite temporale del presofferto.

11 - APPELLO DELLA A.C. DELIANUOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA PER QUATTRO GIORNATE - DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE - SEGUITO GARA DELIANUOVA CALCIO/CAVESE 1919 DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 78 del 19.12.2002)

In data 3 novembre 2002 si disputava a Delianuova la gara Delianuova/Cavese per il Campionato Nazionale Dilettanti.

Al 20' del secondo tempo, sostenitori della Cavese, circa sessanta, giunti in ritardo allo stadio con un pullman per il traffico determinato dalle cattive condizioni atmosferiche, dopo aver avuto un rifiuto dai botteghini alla richiesta di non pagare il biglietto, facevano pressione su un cancello d'ingresso, riuscendo ad aprirlo, ed entravano nello stadio.

A questo punto tra i sostenitori della Delianuova presenti sugli spalti e quelli della Cavese, nonostante la presenza della forza pubblica, insorgeva una zuffa, con impiego, da entrambe le parti, di bastoni, aste di bandiera e pietre. Alcuni sostenitori della Cavese cercavano anche di forzare un cancello di ingresso al terreno di gioco. La gara veniva interrotta perché i sanitari potessero soccorrere alcuni tifosi colpiti.

Gli scontri tra tifosi continuavano anche fuori dall'impianto sportivo, trasformando la cittadina in un campo di battaglia. Alcuni sostenitori del Delianuova venivano arrestati per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento, e

venivano giudicati e condannati con rito abbreviato dal Tribunale di Palmi. Numerose auto private della polizia e un'autoambulanza parcheggiate nei pressi dell'impianto sportivo venivano danneggiate e circa trenta persone, comprese tra queste appartenenti alle forze dell'ordine, riportavano lesioni.

La gara, comunque, è stata portata regolarmente a termine.

Per tali fatti, riportati nel rapporto del direttore di gara e del Commissario di campo nonché dalle relazioni dei collaboratori dell'Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale, che, letti gli atti ufficiali, aveva disposto la sospensione cautelare dei campi di gioco sia della S.S. Cavese 1919 che dell'A.C. Delianuova Calcio, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 20.11.2002, n. 56, infliggeva la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco con obbligo di disputare le gare interne su campo neutro e a porte chiuse per cinque giornate di gare per la S.S. Delianuova Calcio e per 6 giornate per l'A.C. Cavese 1919.

Avverso tale deliberazione proponevano reclamo alla competente Commissione Disciplinare entrambe le società.

L'A.C. Delianuova Calcio, per quanto interessa la presente decisione, deduceva, in rito, la inutilizzabilità dei rapporti dei collaboratori dell'Ufficio Indagini e, nel merito, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente sanzioni a suo carico solo in caso di accertata violazione dell'art. 10, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 19.12.2002, n. 78, accoglieva in parte il reclamo dell'A.C. Delianuova Calcio, riducendo a quattro le giornate di squalifica del campo di gioco.

L'A.C. Delianuova Calcio propone appello in questa sede reiterando le deduzioni già respinte dalla Commissione Disciplinare.

In rito, l'appellante solleva nuovamente la questione della inutilizzabilità delle relazioni chieste dal Giudice Sportivo all'Ufficio Indagini.

Secondo la società appellante, il Giudice Sportivo a norma dell'art. 31, sub B, concernente il "procedimento in ordine al comportamento dei sostenitori", può avvalersi per le sue deliberazioni solo "della relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini che gli viene trasmessa entro e non oltre le ore 22 del giorno successivo alla gara". Il Giudice Sportivo non potrebbe chiedere ulteriori rapporti all'Ufficio Indagini e la inutilizzabilità dei rapporti su cui fonda la deliberazione impugnata acquisiti in tempi successivi a quelli regolamentari comporterebbe l'esclusione da ogni responsabilità per la reclamante e l'illegittimità della sanzione.

Deve rilevarsi che, a parte il fatto che gli avvenimenti in ordine ai quali è stato aperto il presente procedimento disciplinare sono stati già sufficientemente descritti dai rapporti degli altri ufficiali di gara e questi si rivelano sufficienti a dare un esatto quadro di quanto è avvenuto sia dentro che fuori dell'impianto sportivo, sta di fatto che dalla disposizione richiamata dalla società appellante non emerge alcuna preclusione per il Giudice Sportivo all'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio.

Quanto poi alla violazione del principio del contraddittorio si fa presente che per le deliberazioni del Giudice Sportivo non è previsto il contraddittorio.

Nel merito, la società appellante deduce che, trattandosi di fatti accaduti fuori dell'impianto sportivo, sarebbe applicabile alla fattispecie l'art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la responsabilità della società solo quando questa, ai sensi del precedente art. 10, comma 1, "contribuisca alla costituzione e al mantenimento dei sostenitori". Alle società non professionistiche, aggiunge la società reclamante, ai sensi dell'art. 11 comma 3, si applica soltanto la sanzione dell'ammenda.

Anche tali deduzioni risultano infondate. L'art. 11, comma 1, punisce gli atti di violenza siano questi commessi dentro o fuori dall'impianto sportivo. Nella specie, comunque, non è dubitabile, inoltre, che tali fatti di violenza sono iniziati all'interno dell'impianto spor-

tivo e proseguiti fuori di questo. La verifica di cui all'art. 10, comma 1, si rivela necessaria quando si tratta di fatti che si siano verificati esclusivamente fuori dell'impianto sportivo.

Quanto ai rilievi relativi alla sanzione, si rivela corretta la decisione appellata che ha evidenziato come l'A.C. Delianuova fosse recidiva con la conseguente applicabilità della sanzione della squalifica del campo. Questa, infine, risulta determinata in modo proporzionato alla gravità dei fatti commessi dai sostenitori della società appellante.

L'appello, in conclusione, va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.C. Delianuova di Delianuova (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2003

- 1 - APPELLO S.S. LAZIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. CHIEVO VERONA IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA)** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)
- 2 - APPELLO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA)** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

1. Con reclamo del 26 agosto 2002, la società Chievo Verona adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dalla S.S. Lazio il pagamento di un equo indennizzo a fronte del mancato perfezionarsi del trasferimento a quest'ultima società dei calciatori Manfredini Christian ed Eriberto Conceicao da Silva (poi conosciuto con il vero nome di Luciano Siquera de Oliveira).

Esponeva la reclamante che, sulla base di accordi raggiunti nel maggio 2002, aveva convenuto la cessione alla S.S. Lazio dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei suddetti tesserati. I contratti di cessione, che prevedevano la corresponsione in favore del Chievo di € 11.878.000,00 per il calciatore Manfredini e di € 12.912.000,00 per il calciatore Eriberto, venivano depositati in Lega dopo l'acquisizione della firma dei calciatori interessati, e precisamente il 29 giugno 2002 il primo ed il 19 luglio 2002 il secondo.

A seguito del deposito del contratto relativo al Manfredini, la S.S. Lazio ne contestava la validità sul presupposto dell'esistenza di un rapporto contrattuale unico ed inscindibile, comprendente cioè anche le posizioni dei calciatori Eriberto e Pesaresi, ma la Commissione Tesseramenti, investita della vertenza, con decisione del 18 luglio 2002 dichiarava valida ed efficace la cessione di contratto relativa al calciatore Manfredini.

La Lega Nazionale Professionisti, come da comunicazione del 19 agosto 2002, appurata l'inadempienza della S.S. Lazio ai propri obblighi connessi alla campagna trasferimenti 2002/03 (di cui al C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 - punto 11), attesa la mancata copertura del saldo passivo relativo agli accordi in questione, denegava il visto di esecutività agli accordi di trasferimento dei calciatori Manfredini ed Eriberto, che conseguentemente rientravano nella immediata disponibilità della società cedente (Chievo), per poter essere trasferiti a qualunque altra società nel termine di chiusura della campagna trasferimenti (fissato al 31 agosto 2002).

Il Chievo Verona, a quel punto, riteneva di essere nel pieno diritto di invocare la corresponsione dell'equo indennizzo previsto (C.U. n. 31/A cit., punto 12 - lett. c) a fronte dell'inadempienza della controparte, giusta la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte.

Quanto alla misura dell'indennizzo, affermata la particolare rilevanza del danno ricevuto e ritenendo pertanto che la somma spettante andasse quantificata in misura corrispondente al valore dei trasferimenti non andati a buon fine, la predetta società concludeva per la condanna della S.S. Lazio al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 24.790.000,00, oltre alle spese del procedimento ed agli accessori.

Resisteva l'intimata S.S. Lazio, eccependo, in via preliminare, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a fronte delle vicende *medio tempore* intervenute, po-

sto che, quanto al calciatore Manfredini, le due società avevano stipulato un nuovo accordo di trasferimento in data 23 agosto 2002, sulla base della formula dell'accordo di partecipazione, regolarmente depositato e reso esecutivo dalla Lega.

Deduceva, inoltre, la pendenza dinanzi alla C.A.F. dell'appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti che aveva affermato la validità dell'accordo di trasferimento di Manfredini. Quanto, invece, al calciatore Eriberto, il relativo contratto doveva ritenersi nullo *ab origine* perché riferito ad un calciatore "inesistente", essendone stata successivamente scoperta la diversa vera identità (Luciano).

In ogni caso, la resistente rilevava che l'intera vicenda era stata determinata dall'imprevedibile congiuntura del mercato dei calciatori, connessa all'irrisolta questione dei diritti televisivi ed alla crisi economica generalizzata che aveva investito le società di calcio professionistiche. Inoltre risultava a suo avviso evidente che le parti avevano raggiunto una transazione globale, che coinvolgeva le posizioni dei calciatori Manfredini - per il quale doveva tra l'altro ritenersi intervenuta la novazione del contratto di cessione - Eriberto e Pesaresi nel loro insieme, anche perché unica era l'intesa contrattuale a suo tempo perfezionata tra le parti.

Lamentava, infine, la S.S. Lazio il comportamento scorretto della consorella, la quale, oltre a non dare minimamente conto in sede di reclamo (26 agosto 2002) degli accordi intervenuti tre giorni prima ed a non aver significativamente manifestato alcuna riserva in sede di novazione del contratto Manfredini, aveva insistito sulle pretese conseguenze dannose per il mancato trasferimento del calciatore Eriberto, nonostante fosse al tempo già noto che quel calciatore aveva un nome diverso ed era di quattro anni più anziano. A tale ultimo proposito, la società laziale era stata costretta ad acquisire il calciatore argentino Sorin al fine di poter coprire il ruolo cui era appunto destinato Eriberto-Luciano: di qui la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del Chievo Verona, per la somma di € 8.900.000,00, in relazione al maggior onere economico derivatole.

Nella riunione del 1° ottobre 2002 entrambe le parti illustravano le proprie posizioni dinanzi alla C.V.E.. L'originaria reclamante, invero, rettificava l'importo dell'indennizzo richiesto, ridotto a € 6.715.000,00 per il contratto Manfredini (sul presupposto dell'intervenuto accordo di partecipazione del 23 agosto 2002) e rimettendo alla Commissione la decisione circa una congrua riduzione dell'indennizzo previsto per il contratto Eriberto-Luciano, considerata l'ormai appurata differenza di età.

2. La C.V.E. riteneva fondate le pretese del Chievo, seppur nei ben minori limiti delle somme quantificate nel dispositivo della pronunzia contestata.

La Commissione, in particolare, prendeva le mosse dalla piena validità ed efficacia, all'epoca, delle cessioni di contratto relative ad entrambi i più volte menzionati calciatori, depositate il 29 giugno 2002 (Manfredini) ed il 19 luglio 2002 (Eriberto), ed ambedue poste nel nulla per mancata concessione del visto di esecutività da parte della L.N.P. in data 19 agosto 2002, ai sensi dell'art. 95, comma 12, delle N.O.I.F., sul presupposto dell'accertata ed incontestabile violazione da parte della Lazio delle disposizioni di cui al punto 11 del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002, in tema di modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti 2002/03.

Ricorrevano pertanto, ad avviso della C.V.E., pacificamente gli estremi per dar luogo all'applicazione dell'art. 12, lett. c), del citato C.U. n. 31/A, con il conseguente diritto dell'A.C. Chievo Verona ad ottenere dalla S.S. Lazio un equo indennizzo relativo al mancato trasferimento dei due calciatori, senza che si potesse dare seguito alle prospettazioni della società romana circa l'asserita intervenuta novazione del precedente contratto, nonché transazione globale dei rapporti pendenti tra le due società.

Nel definire il *quantum* dell'equo indennizzo spettante al Chievo Verona, riteneva la detta Commissione che non poteva, però, prescindere dalle vicende precedenti e successive all'annullamento dei due contratti da parte della L.N.P..

Individuata equativamente nel 10% del corrispettivo contrattuale pattuito la misura congrua dell'equo indennizzo, applicata in tale entità, all'incirca, nel caso del calciatore

Manfredini (€ 700.000,00), con riferimento alla cessione pattuita in un secondo momento con accordo di partecipazione, nel caso del calciatore Eriberto-Luciano l'oggettiva gravità delle vicende che avevano interessato il suddetto, unitamente alle evidenti conseguenze sull'utilizzabilità delle sue prestazioni sportive, inducevano la Commissione ad applicare un sensibile ridimensionamento, nei termini di dimezzamento (€ 350.000,00), della misura indennitaria.

Veniva altresì rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla S.S. Lazio, la quale veniva anche condannata al pagamento delle spese di giudizio.

3. Con gli appelli in trattazione, che possono essere riuniti siccome proposti entrambi avverso la medesima, sopra descritta, pronunzia della C.V.E., rispettivamente:

- la società Lazio è tornata ad insistere sulla portata globalmente novativa e/o transattiva degli accordi conclusi tra le due compagini societarie in data 23 agosto 2002, culminati nella nuova cessione, con la formula dell'accordo di partecipazione, del calciatore Manfredini, lamentando ancora una volta il comportamento non particolarmente trasparente tenuto dalla società consorella (soprattutto se paragonato all'impronta collaborativa che avrebbe sempre contrassegnato l'atteggiamento della società laziale) e riproponendo la domanda riconvenzionale circa i danni subiti in relazione al tesseramento "forzoso" del calciatore argentino Sorin, per come da ultimo definitivamente contrattualizzato;

- il Chievo Verona, a sua volta, ha sostenuto la pregevolezza della pronunzia impugnata, nel suo impianto generale, ma, nondimeno, l'inaccettabilità della quantificazione dell'equo indennizzo, assolutamente inadeguato rispetto ai danni subiti dalla società veronese ed alla gravità della condotta contrattuale tenuta dalla Lazio, improntata a "malafede" e "sfrontatezza", concludendo pertanto per la parziale riforma dell'impugnata delibera, con l'elevazione dell'indennizzo per il caso Manfredini ad una somma non inferiore a € 6.715.000,00 e con la corresponsione, per il caso Eriberto, di una somma tale da soddisfare la legittima aspettativa della società stessa.

4. Il reclamo della S.S. Lazio va interamente respinto.

Corrette appaiono, infatti, le affermazioni della Commissione Vertenze Economiche in relazione alla circostanza che, causa il diniego del visto di esecutività da parte della competente Lega, sono stati posti nel nulla due contratti che erano pienamente validi e regolarmente depositati.

Pieno ed incontestabile risulta, dunque, il diritto del Chievo ad ottenere l'equo indennizzo previsto dalle suaccennate norme federali.

Le prospettazioni della società Lazio circa l'intervenuta novazione del precedente contratto e, comunque, la transazione globale dei rapporti pendenti con la consorella Chievo Verona, seppur indubbiamente suggestiva, non assurgono al ruolo di particolare consistenza giuridica.

Troppi, infatti, sono gli elementi che non convincono nell'ottica di voler ricondurre gli accadimenti successivi, ed in particolare il nuovo accordo raggiunto il 23 agosto 2002, alle predette fattispecie civilistiche, relative, rispettivamente, ad una modalità consensuale di estinzione del rapporto obbligatorio diversa dall'adempimento e ad una fattispecie contrattuale di chiusura delle liti pendenti tra due soggetti.

Quanto alla novazione (oggettiva), ovvero il contratto consensuale ad un tempo estintivo (del precedente rapporto) e costitutivo di un nuovo rapporto obbligatorio, non riesce a ravvisarsi la volontà, che deve risultare in modo inequivoco, di estinguere l'obbligazione precedente, e quindi la presenza del c.d. *animus novandi*.

Può, inoltre, più a monte, mettersi in seria discussione l'esistenza stessa di un rapporto giuridico obbligatorio preesistente da novare, essendo questo venuto evidentemente meno già con il diniego del visto di esecutività espresso dalla L.N.P. in data 19 agosto 2002 (la novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria: art. 1234, comma 1, cod. civ.).

Anche la riconducibilità degli accordi sopravvenuti ad una fattispecie di transazione globale circa i rapporti pendenti costituisce il frutto di una ricostruzione tutt'altro che condivisibile.

In disparte le difficoltà, alla luce anche delle pronunzie degli Organi di giustizia sportiva, di individuare uno stretto e soprattutto permanente legame di connessione tra i contratti di cessione delle prestazioni dei tre giocatori (Manfredini, Eriberto e Pesaresi), la *res litigiosa* appariva al momento dell'accordo sopravvenuto piuttosto evanescente, con riguardo particolarmente al pur necessario aspetto della sua dubbiezza (tenuto conto anche del passaggio in giudicato, nel frattempo, della decisione della Commissione Tesseramenti), né vi era traccia alcuna delle "reciproche concessioni" (art. 1965 cod. civ.), destinate a porre fine ad una lite già incominciata od a prevenirne l'inizio di una nuova.

La complessiva transazione delle pendenze, inoltre, andava provata, sempre a termini di legge, mediante apposito atto scritto, non potendosi trarre automaticamente conseguenze in tal senso dal secondo accordo "Manfredini".

Nessun dovere di "*protestatio*", se non per il tramite di un inaccettabile salto logico, era poi ravvisabile in capo alla società Chievo alla stregua dei nuovi accordi raggiunti il 23 agosto 2002, né particolare rilevanza poteva essere attribuita, nell'ottica della risoluzione della vertenza tra le parti, all'adempimento amministrativo eseguito dall'Ufficio tesseramento Lega Nazionale Professionisti e di cui alla nota in data 30 agosto 2002.

5. Detto anche che non meritano seguito le affermazioni generiche circa la trasparenza e linearità che non avrebbe contraddistinto, in pari misura, l'atteggiamento di entrambe le squadre, nell'ambito peraltro di una vertenza di certo non improntata alla chiarezza delle posizioni reciprocamente assunte, occorre aggiungere, per completezza, che non migliore sorte, rispetto a quella sopra delineata, spetta alla domanda riconvenzionale, spiegata parimenti dalla S.S. Lazio, e ribadita in fine al reclamo sottoposto all'attenzione di questa Commissione d'Appello.

La vicenda dell'acquisto di Sorin, nei suoi tratti essenziali (non significativamente smentiti dagli ulteriori risvolti maturati a fine agosto 2002), appare, infatti, imbastita, fin dall'inizio, in maniera del tutto autonoma ed esultante, almeno ai fini che qui rilevano (e quindi dell'eventuale liquidazione di un indennizzo in favore, questa volta, della società Lazio), dal mancato trasferimento del calciatore Eriberto-Luciano.

Né sussistono gli estremi di legge per applicare l'istituto della compensazione tra due debiti esistenti ed accertati.

6. La disamina del reclamo del Chievo Verona consente, invece, di approfondire, seppur sinteticamente, la problematica della quantificazione, in concreto, dell'equo indennizzo in argomento, di cui è stata appurata la piena spettanza.

Le argomentazioni proprie della decisione appellata, circa l'impossibilità di prescindere, ai fini della corretta individuazione del quantum spettante alla società Chievo, dalle vicende anche successive (in particolare caso Eriberto-Luciano) all'annullamento dei due contratti da parte della L.N.P., non sono condivise dal presente Collegio di appello.

Al momento dei fatti che hanno portato alla maturazione del diritto all'indennizzo non era possibile, infatti, distinguere efficacemente tra le due situazioni (Manfredini ed Eriberto), che correvano, dal punto di vista giuridico-fattuale, su binari analoghi ed esattamente paralleli (in verità anche i corrispettivi contrattuali pattuiti per le due cessioni non erano particolarmente difformi).

Il diritto all'equo indennizzo in discussione viene chiaramente collegato dalle norme federali di riferimento al perfezionarsi di un'inadempienza, salvo quanto appresso si dirà circa la natura risarcitoria, e pertanto non soffre le conseguenze dell'eventuale evolversi della situazione di fatto successivamente al realizzarsi dell'inadempienza stessa.

Ne consegue che tutti gli accadimenti successivi non possono rilevare ai fini della definizione della presente vertenza.

In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, ex post, alle successive vicende relative alla scoperta della vera identità e della età effettiva del calciatore brasiliano Luciano.

Nel merito della questione della quantificazione dell'equo indennizzo, pur sussistendo, nei termini sopra accennati, uno stretto legame anche temporale tra inadempienza della società e sorgere del diritto all'equo indennizzo in capo alla controparte, non per questo all'indennizzo stesso va riconosciuta una natura eminentemente risarcitoria, con la necessità di procedere ad una quantificazione inevitabilmente vicina, se non corrispondente, ai danni patrimoniali (e non) subiti, peraltro nella specie non facilmente calcolabili.

La concreta definizione dell'indennizzo di cui al punto n. 12, lett. c), del C.U. n. 31/A, è comunque rimessa, ad avviso dell'odierno Collegio, alle valutazioni secondo equità dell'organo giudicante, ancor più in casi, come l'attuale, di non facile monetizzazione dei danni eventualmente subiti, nell'ambito di una vicenda dai contorni non particolarmente brillanti.

Deve essere privilegiata, pertanto, e per entrambi i casi, la componente sanzionatoria, con la possibilità di determinare in via squisitamente equitativa le somme dovute a titolo indennitario.

Questo non comporta, però, che il ristoro attribuito alla controparte danneggiata possa assumere connotati di irrisorietà.

In definitiva, risulta equo, ad avviso della Commissione, attribuire al Chievo Verona un indennizzo determinato in € 550.000,00 per ciascuno dei due calciatori di cui alla presente controversia.

La S.S. Lazio, la quale, non essendo al tempo inibita ad acquistare diritti onerosi sulla prestazioni sportive dei calciatori o a costituire rapporti con calciatori professionisti, ai sensi del punto n. 12, lett. b), cit., contrariamente alle asserzioni della società Chievo in sede di udienza non andava deferita per violazione dell'art. 1 C.G.S., è dunque tenuta a versare le somme sopra descritte.

7. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti:

- respinge integralmente il reclamo della S.S. Lazio S.p.A., compresa la domanda riconvenzionale;
- accoglie parzialmente l'appello dell'A.C. Chievo Verona, liquida complessivamente in € 1.100.000,00 (unmilione centomila/00), determinato nei sensi di cui in motivazione, l'equo indennizzo spettante alla medesima società in relazione al mancato trasferimento dei calciatori Manfredini ed Eriberto;
- ordina incamerarsi la tassa versata dalla S.S. Lazio S.p.A.;
- ordina la restituzione della tassa versata dall'A.C. Chievo Verona.

3 - APPELLO DELL'ALLENATORE CAPELLO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 173 del 12.12.2002)

Con atto del 18.11.2002 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P. Fabio Capello, allenatore della A.S. Roma S.p.A., in relazione agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 1 e 3, C.G.S. per avere pubblicamente espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione ("Il Messaggero", "Corriere dello Sport-Stadio", "La Gazzetta dello Sport", "Tuttosport", "Il Tempo", "Il Giornale" e "La Stampa" del 18.11.2002) giudizi gravemente lesivi della reputazione di altre persone e di organismi operanti nell'ambito federale; giudizi idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso e tali da negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura di designazione dei Direttori di gara e la correttezza dello svolgimento dei campionati.

Con lo stesso atto il Procuratore Federale deferiva la A.S. Roma S.p.A. in relazione agli artt. 3, comma 2 e 2, comma 4 e 4, comma 5, C.G.S. per responsabilità oggettiva in merito alle dichiarazioni fatte dal suo tesserato.

Con la delibera di cui al Com. Uff. n. 173 del 12 dicembre 2002 la Commissione respingeva l'eccezione di incompetenza prospettata dal difensore del Capello in sede di

discussione. Rilevava, in sintesi, che la competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico di cui agli articoli 47 C.G.S. e 33 del Regolamento di detto Settore *“non è assoluta ed esclusiva (nei confronti dei tecnici)”* e che il comportamento del Capello *“è riconducibile - e, quindi, ‘inerente’ - alla sua attività agonistica”*, sì da giustificare la propria competenza a norma dell’art. 33, comma 1, del Regolamento.

Quanto al merito, riteneva la responsabilità del Capello e, di riflesso, della A.S. Roma osservando, in breve, che *“alcune delle espressioni utilizzate da Capello travalicano il lecito diritto di critica perché, considerate unitariamente, si risolvono in una forma di denigrazione dell’ordinamento federale nel suo complesso, accusato di parzialità e, addirittura, di premeditazione in danno della Soc. Roma”*. Condannava pertanto il Capello e la società A.S. Roma all’ammenda di € 15.000,00 ciascuno.

Con atto del 12.12.2002 impugnava tale decisione presso la C.A.F. l’allenatore della A.S. Roma che tornava eccepire in via preliminare la carenza di giurisdizione (rectius di competenza) della Commissione Disciplinare presso la L.N.P.. Rivestiva la qualifica di tecnico - faceva presente - e per questa ragione doveva essere assoggettato al giudizio del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico a norma degli artt. 1, 2 e 33, comma 2, del relativo Regolamento (che sono norme speciali rispetto alle N.O.I.F. ed al C.G.S.), posto che le dichiarazioni all’origine del deferimento, certamente estranee all’*“attività agonistica”* tipica di un allenatore, non integravano la deroga di cui all’art. 33, comma 1 seconda ipotesi, del Regolamento.

Osservava nel merito di non aver pronunciato la frase *“tanto non vi fanno arrivare in fondo”*, secondo l’accusa rivolta a calciatori della squadra avversaria; che la frase *“aveva ragione Sensi”* aveva contenuto indefinito, da non potersi necessariamente collegare ad una piuttosto che ad un’altra precedente affermazione del Presidente della A.S. Roma; che la frase *“ormai siamo presi di mira. Ci stanno facendo pagare le battaglie di Sensi”* era riferita al clima di accerchiamento da parte dei mass media; che le frasi *“ormai sarebbe un successo arrivare in coppa UEFA”* e *“in nove giornate abbiamo avuto sei rigori contro”* altro non erano che considerazioni sulla situazione di classifica della squadra e mera constatazione di un dato di fatto; da ultimo, che la frase *“l’arbitro si è inventato un calcio d’angolo”* costituiva il lecito esercizio del suo diritto di critica verso una decisione non condivisa.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione dichiarasse la carenza di giurisdizione (rectius l’incompetenza) della Commissione Disciplinare della Lega; nel merito ed in subordine, che lo prosciogliesse dalle accuse della Procura Federale; in ulteriore subordine, che riducesse la sanzione inflittagli.

Alla seduta del 13 gennaio 2003, presenti il Procuratore Federale e della persona delegata dall’appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L’impugnazione del Tecnico della A.S. Roma, Fabio Capello, proposta ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolta.

A proposito della questione fatta valere in via preliminare bisogna dire che sia l’art. 47 C.G.S. che l’art. 23 N.O.I.F. fanno in effetti salva la competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nei confronti (com’è ovvio) dei soggetti sottoposti al suo ambito di efficacia normativa per cui, anche a prescindere dalle implicazioni poste dal principio *“lex specialis derogat legi generali”* (peraltro correttamente risolte dall’appellante) deve concludersene che, per effetto della sua qualità di tecnico, Capello era ed è certamente soggetto rientrando nella competenza disciplinare dell’anzidetto Comitato Esecutivo. A condizione, tuttavia, che detta competenza sia giustificata dalle norme regolamentari del Settore Tecnico (art. 47 del C.G.S.) e che non si tratti di *“infrazioni inerenti l’attività agonistica”* (art. 23 delle N.O.I.F.); posto che il Regolamento del Settore Tecnico (richiamato, come detto, dall’art. 47 C.G.S.) deroga alla competenza del Comitato Esecutivo in presenza (per quanto qui interessa) delle medesime *“infrazioni inerenti all’attività agonistica”* richiamate dalle N.O.I.F., alla condizione sostanzialmente unica che le affermazioni fatte da Capello in relazione alla gara del giorno 16 precedente non riguardino *“l’attività agonistica”*. Come sostenuto dalla Commissione Disciplinare e come contestato invece dall’appellan-

te, sulla base del rilievo che *“attività agonistica”* di un tecnico è soltanto quella correlata all'*“attività agonistica”* del calciatore quale descritta dall'art. 94 ter delle N.O.I.F.; è soltanto quella, cioè, che si *“concretizza nella preparazione dei giocatori della propria squadra”* e che consiste nell'*“allenamento dei giocatori in vista della gara ed alla conduzione ‘tecnica’ della squadra durante la partita”*.

“...qualsiasi azione compiuta da un tecnico al di fuori di tali momenti - è la conclusione dell'appellante - non attiene all'attività agonistica, ma a comportamenti diversi”.

La tesi sostenuta dal Tecnico Capello non può essere condivisa.

È ben vero che nell'ordinamento federale non esiste una definizione di *“attività agonistica”*, ma a parte l'utilità di una simile definizione, l'assunto secondo cui l'*“attività agonistica”* dovrebbe concettualmente variare a seconda dei diversi soggetti che operano nell'ambito sportivo, di talché sarebbe una, con certi contenuti, in relazione ai tecnici ed altra, con contenuti diversi, in relazione a ciascuno degli altri soggetti, non è sostenibile. Come non è meritevole di apprezzamento l'affermazione - appena vista - secondo cui una qualsiasi azione compiuta da un tecnico al di fuori della preparazione dei giocatori e della conduzione della squadra durante la partita *“non attiene all'attività agonistica, ma a comportamenti diversi”*. Limitazione come questa non trova ragion d'essere in alcuna norma federale, comprese quelle richiamate dall'appellante, laddove in nessuna è dato rinvenire che il concetto di *“attività agonistica”* debba estrinsecarsi in modo diverso in relazione al soggetto o ai soggetti di volta in volta presi in esame. Non è giustificata, soprattutto, dall'interpretazione logico-sistematica dell'espressione *“attività agonistica”* per come utilizzata in ogni circostanza dal legislatore federale, dal momento che, assenti tutte le volte connotazioni particolari che ne delineino in qualche maniera il contenuto o lo delineino in relazione a singole categorie di soggetti, la stessa fa esclusivo riferimento concettuale ad ogni e qualsivoglia comportamento oggettivamente riconducibile all'agone, al combattimento, alla lotta; alla partita di calcio, per il caso che qui interessa.

A giudizio di questa Commissione è inerente all'attività agonistica, pertanto, non solo la preparazione della squadra, da parte del tecnico, in funzione delle singole partite, ma ogni e qualsiasi altra attività che abbia riferimento diretto ed immediato alle stesse partite, come le dichiarazioni giornalistiche, per quanto riguarda il caso in esame, che abbiano ad oggetto le partite ancora da disputarsi o già disputate.

Non è contestabile, come affermato dall'appellante in altra parte dell'impugnazione, che *“le interviste rilasciate alla stampa, attengono alla sfera personale dei rapporti del tecnico con i terzi e non già al comportamento che il medesimo deve tenere negli spazi e nei tempi riservati alle gare”*. Va detto, però ed in primo luogo, che la limitazione ai soli spazi ed ai soli tempi riservati alle gare perché possa ravvisarsi nel comportamento di un tecnico *“attività inerente all'attività agonistica”* è del tutto arbitraria, certamente non giustificata dalla dizione letterale e/o dall'interpretazione logica dell'espressione usata dal legislatore federale; espressione (*“attività inerente all'attività agonistica”* giova ripetere) che non fa riferimento alcuno, sia esplicito che implicito, a spazi ed a tempi di alcun genere. Non si vede perché, poi, condotte che attengono ai rapporti personali del tecnico con terzi non possano riguardare anche l'attività agonistica nel cui ambito il tecnico stesso presta la sua attività lavorativa, come dimostrano in maniera evidentissima proprio le interviste giornalistiche relative ad una gara; interviste che, al di là dei rapporti personali dell'intervistato con l'intervistatore, riguardano specificamente e dunque *“inseriscono”* non a fatti personali dell'uno o dell'altro od a fatti estranei all'attività agonistica costituita dalla gara, ma proprio a quest'ultima.

Così stando le cose, non vi è dubbio che la Commissione Disciplinare presso la L.N.P. ha correttamente ritenuto la propria competenza in merito all'infrazione contestata a Capello, dal momento che questi, rilasciando dichiarazioni riguardanti in modo diretto e specifico la gara disputata appena il giorno prima della sua squadra, ha tenuto una condotta certamente inerente all'attività agonistica. E ciò a norma del combinato disposto di

cui agli artt. 47 C.G.S. e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, prima che dell'art. 23 delle N.O.I.F.

Ha rilevato Capello che al pari del C.G.S. il Regolamento del Settore Tecnico disciplina la violazione dei principi di correttezza e delle norme di comportamento da parte dei tecnici (art. 32) e che in applicazione del principio *lex specialis derogat legi generali*, e più in particolare del disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 32 (*"In caso di violazione delle norme di comportamento il Comitato esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti... i provvedimenti disciplinari..."*), avrebbe dovuto essere giudicato dal Comitato Esecutivo e non dalla Commissione Disciplinare della Lega.

Ha rilevato pure che alla stregua della tesi seguita dalla Commissione Disciplinare una *"qualsiasi attività del tecnico con una qualche attinenza alla propria professione di allenatore (sarebbe) inerente all'attività agonistica"*, di talché risulterebbe *"svuotato di qualsiasi contenuto il potere disciplinare speciale"* riconosciuto al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Più per completezza che per effettiva necessità alla luce di quanto rilevato in precedenza, è appena il caso di osservare:

- che l'art. 32 del Regolamento fa salva la competenza del Comitato Esecutivo in fatto di violazione delle norme di comportamento, ma *"nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 33 del presente Regolamento"* e cioè a condizione che non si verta in tema di *"infrazione inerente all'attività agonistica"*, come non è nel caso in esame;

- che oltre alle violazioni di cui all'art. 35 del Regolamento, al Comitato Esecutivo è riconosciuta la competenza in merito alle infrazioni commesse dal tecnico non tesserato per società ed a quelle inerenti alle molteplici e varie altre attività rientranti, a norma dell'art. 1 del Regolamento, nelle attribuzioni e nelle funzioni del Settore Tecnico della F.I.G.C.; infrazioni suscettibili di essere commesse da tutti i Tecnici di cui alla classificazione fatta dall'art. 13 dello stesso regolamento, per cui è priva di fondamento l'affermazione che, sottratte alla sua competenza le violazioni *"inerenti all'attività agonistica"*, risulterebbe svuotato il suo potere disciplinare;

- quanto agli allenatori professionisti, che le loro condotte, pur attenendo in larga misura all'attività agonistica, non si esauriscono in questa e che le possibili infrazioni, considerati i molteplici versanti e gli svariati soggetti verso i quali possono indirizzarsi le loro azioni, ben possono rientrare nella competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, come nell'ipotesi - per rimanere nel caso all'origine del presente procedimento - di dichiarazioni giornalistiche; dichiarazioni che, prescindendo da una gara, siano gravemente lesive del prestigio e della reputazione, ad esempio, di colleghi allenatori.

Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di incompetenza della Commissione Disciplinare deve essere, dunque, respinta.

Nel prendere in esame il merito della questione sottoposta all'esame di questa Commissione occorre rilevare preliminarmente che le affermazioni di Capello, come di chiunque altri in situazione analoga, vanno considerate nel loro insieme e con riferimento al fatto storico che ne è logicamente e cronologicamente all'origine, pena, in caso contrario, l'alterazione del loro significato, prima ancora che del giudizio sul loro contenuto, rispetto al pensiero di chi le abbia fatte ed al senso attribuito loro da chi le abbia ascoltate e da chi ne abbia letto in un resoconto giornalistico.

Detto questo e valutate nel loro insieme, non vi è dubbio che le dichiarazioni fatte da Capello appena il giorno dopo la gara della sua squadra con la Internazionale e con riferimento specifico ad errori arbitrali commessi durante il suo svolgimento (poco importa se reali o supposti) sono state, negli intendimenti dello stesso Capello e per il significato loro attribuito da chi le ha ascoltate o lette, gravemente lesive della credibilità dell'istituzione federale e del prestigio di quanti operano nel suo ambito e talmente forti da ingenerare sospetti sulla regolarità complessiva dello stesso campionato. Dopo la denuncia di (veri o presunti poco importa) errori arbitrali, si da ritenere alterato il risultato finale della partita,

altro senso non è possibile attribuire ad affermazioni che, richiamandone altre dal contenuto egualmente denigratorio del Presidente della soc. Roma, suonano testualmente: *“Aveva ragione Sensi: la direzione di gara di Racalbuto ha legittimato quanto il nostro presidente va dicendo da tempo. E pensare che io non ci volevo credere e invece...”*; *“...io so soltanto che gli arbitri stanno legittimando le parole di Sensi. Adesso sarebbe un successo arrivare in Coppa Uefa, ma così è dura. Ormai siamo stati presi di mira. Ci stanno facendo pagare le battaglie di Sensi: le ha perse ed ora ce ne accorgiamo...”*; *“In nove giornate abbiamo ricevuto sei rigori contro. Dato che l'Inter non riusciva ad entrare in area, stavolta l'arbitro si è inventato un calcio d'angolo...”*.

È ammirevole il tentativo della difesa che, dissociando l'una affermazione dalle altre, ha tirato in ballo ora l'incertezza delle affermazioni del Presidente Sensi richiamate da Capello, ora il clima di accerchiamento da parte dei massmedia, ora ancora innocue considerazioni sulla situazione di classifica della squadra, da ultimo il lecito esercizio del diritto di critica verso una decisione non condivisa. Il vero è che alle dichiarazioni di Capello, lette nel loro insieme e con riferimento al presunto atteggiamento persecutorio riservato alla sua squadra (atteggiamento pesantemente denunciato in precedenza dal Presidente della sua stessa squadra) altro significato non è possibile attribuire che di rinnovata (da parte sua) e denigratoria denuncia delle scorrettezze di cui sarebbe vittima la soc. Roma, della conseguente inaffidabilità di arbitri, designatori, dirigenti e quant'altri e dell'irregolarità complessiva del campionato. Senza che incida più di tanto, in un contesto come questo, soffermarsi sulla dichiarazione che Capello sostiene non aver fatto (ma la smentita giunta tardivamente) e senza che serva prendere in esame la tesi del legittimo esercizio del diritto di critica. Come efficacemente rilevato dalla Commissione Disciplinare, nel caso in esame le espressioni usate da Capello hanno ampiamente oltrepassato i limiti entro i quali è consentito esprimere liberamente la propria opinione perché, considerate unitariamente e per il significato da ciascuna assunto in relazione alle altre, si sono tradotte in forma di denigrazione dell'ordinamento federale; ordinamento accusato agli occhi del lettore di parzialità e di premeditazione nei confronti della soc. Roma.

Considerato, in definitiva, che le dichiarazioni rilasciate da Capello con riferimento alla gara Roma/Inter del 16.11.2002 integrano la fattispecie di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 1 e 3, C.G.S., l'appello proposto va, quanto a giudizio di responsabilità, respinto. Merita accoglimento, invece, per ciò che riguarda l'entità della sanzione. Le affermazioni di Capello sono state molteplici e tutte particolarmente gravi. Bisogna riflettere, tuttavia, che sono state fatte in un momento di particolare amarezza e con lo stato d'animo di chi vede sfumare un risultato positivo che oramai ritiene acquisito. Sanzione più adeguata alla reale gravità dei fatti appare, dunque, quella di € 10.000,00 di ammenda.

Quanto alla soc. Roma, in assenza di impugnazione della decisione della Commissione Disciplinare, non è possibile operare nei suoi confronti analoga riduzione della sanzione.

L'accoglimento dell'appello proposto da Capello, sia pure parziale, importa a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. che la restituzione allo stesso Capello della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello dell'allenatore Capello Fabio riducendo ad Euro 10.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello del calciatore Privitera Gaetano come sopra proposto.

5 - APPELLI DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL COMO CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE 8.11.2002), NONCHÉ DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DELL'11.11.2002) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 150 del 2.12.2002)

Il Sig. Enrico Preziosi, quale presidente del Como Calcio S.p.A., nonché la stessa società Como Calcio hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 150 del 2 dicembre 2002, con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale - per violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 4 commi 1 e 3 C.G.S. per il Preziosi e dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 4 comma 5 C.G.S. per la società - venivano inflitte al Preziosi due distinte sanzioni dell'inibizione per mesi tre ed al Como Calcio S.p.A. due distinte sanzioni dell'ammenda di euro 10.000,00.

I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il pieno proscioglimento dagli addebiti perché infondati in fatto ed in diritto e comunque per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione; in via subordinata una congrua riduzione delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare.

Ritiene questa Commissione che le espressioni usate dal presidente del Como Enrico Preziosi in entrambi gli episodi che hanno dato luogo ai deferimenti dell'8 e dell'11 novembre 2002, mentre da un lato non possono essere ritenute espressione di un legittimo diritto di critica, costituiscono senza alcun dubbio giudizi gravemente lesivi della onorabilità e della credibilità di persone ed organi facenti parte della F.I.G.C., insinuando addirittura una premeditazione finalizzata a manovrare l'intero sistema calcistico.

La decisione, pertanto, della Commissione Disciplinare appare congruamente e correttamente motivata anche per quel riguarda la misura delle sanzioni comminate tenuto conto della gravità delle espressioni usate e del contesto in cui vennero pronunciate.

I ricorsi vanno pertanto respinti.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti li respinge. Ordina l'incameramento delle tasse versate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.P. OLIMPIA 2004 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLUMIERE/OLIMPIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 del 21.10.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 27 del 21 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Allumiere in riferimento alla gara Allumiere/Olimpia 2004 del 29.09.2002, terminata con il risultato di 2-3, relativa al campionato 1ª Categoria Girone C, ritenuto l'irregolare utilizzo del calciatore Dosa Marco in quanto in posizione di squalifica, ha comminato alla A.P. Olimpia 2004 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di € 100,00; ha inibito il Dirigente Accompagnatore Schowick Riccardo fino al 14.11.2002; ha squalificato il calciatore Dosa Marco per una ulteriore giornata di gara.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.P. Olimpia 2004 deducendone l'errore per violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. e per contraddittorietà della motivazione, e chiedendone la integrale riforma.

All'udienza del 20 gennaio 2003, sono intervenuti per la società ricorrente il Presidente Sig.ra Anna Maria Frasca, assistita e difesa dall'Avv. Barbanti, il quale ha discusso il reclamo riportandosi alle conclusioni già formulate.

Il gravame proposto dall'A.P. Olimpia 2004 è fondato e va accolto.

Fatto:

- a seguito della espulsione avvenuta nel corso di una gara della Coppa Italia, il giocatore Marco Dosa doveva scontare un residuo della squalifica per due gare comminatagli nella decorsa stagione con Comunicato Ufficiale n. 15 del 27.9.2001;
- il calciatore è stato trasferito nel corso della stagione sportiva 2001/2002 dalla Società Torino alla Società Portuense e nella stagione sportiva 2002/2003 dalla Società Portuense alla Società Olimpia;
- la società Olimpia non partecipa in questa stagione alla Coppa Italia.

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto:

- l'art. 14 comma 10 C.G.S. prevede: *"10.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni"*.

"10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni".

- L'art. 17 (esecuzione delle sanzioni) comma 6 C.G.S. dispone: *"Le sanzioni della squalifica o della inibizione, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 14 comma 10, n. 1 e 3. La distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte"*.

La Commissione Disciplinare ha ritenuto che:

- essendo stato *"il calciatore espulso in una gara della Coppa Italia e quindi la sanzione andrebbe scontata, a mente dell'art. 14 n. 10 del C.G.S. in gare della stessa competizione anche per il residuo nella successiva stagione sportiva, anche nel caso che il calciatore cambi Società"*;

- non partecipando la Soc. Olimpia, alla quale il calciatore era stato successivamente trasferito, alla Coppa Italia per la stagione 2002/2003;

- *"in tal caso la distinzione prevista dalla richiamata disposizione non si applica come stabilito dall'art. 17 punto 6 ultimo periodo"*.

Orbene, l'ultima parte del comma 6 dell'art. 17 C.G.S. fa esplicito e puntuale riferimento alla *"...distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte..."*, norma in base alla quale *"A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni"*.

Quindi la *"distinzione"* esclusa dall'ultima parte dell'art. 17 comma 6 C.G.S. ai fini dell'esecuzione della sanzione, riguarda esclusivamente l'ipotesi di singole manifestazioni organizzate da Leghe diverse da quelle in relazione alle quali era stata inflitta la squalifica.

Appare dunque evidente che la Commissione Disciplinare non ha fatto buon governo del combinato disposto delle norme richiamate, confondendo l'ambito di operatività delle norme stesse.

Il ricorso, pertanto, è fondato e l'appello va accolto.

Ai sensi dell'art. 29 punto 13 C.G.S., la tassa relativa va restituita alla società appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.P. Olimpia 2004 di Roma, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/MARLIANA CALCIO DEL 6.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 28.11.2002)

La S.S. Galcianese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 20 del 28 novembre 2002 relativa alla gara Galcianese/Marliana Calcio del 6.10.2002 (campionato di seconda categoria - Girone D), per presunta posizione irregolare del calciatore Nelli Bernardo.

La ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento della sua tesi con conseguente sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Marliana Calcio, sostenendo che il calciatore Nelli, squalificato per una giornata in occasione di una gara di Coppa Toscana del 21.9.2000 allorché era tesserato per la U.C. Pieve a Nievole, avrebbe dovuto scontare la squalifica stessa nella prima partita ufficiale del campionato 2002/2003, in applicazione della normativa di cui all'art. 14 comma 10 punto 1 ed all'art. 17 comma 6 C.G.S. che prevede che la squalifica non scontata in tutto o in parte nella stagione in cui è stata commessa l'infrazione deve essere scontata nella stagione o nelle stagioni successive.

La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare appare corretta anche a parere di questa Commissione d'Appello. Invero, nessun dubbio sorge sull'applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 il quale prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di campionato. Le modalità di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell'art. 17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l'unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato società. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squa-

dra della nuova società di appartenenza, ferma però, la distinzione di cui all'art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stata commessa l'infrazione, vale a dire campionato o coppa.

Nel caso di specie, inoltre, va notato che il G.S. Marliana disputa, nella presente stagione sia le gare del campionato di seconda categoria che quelle di Coppa Toscana con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al citato comma 10 punto 1 dell'art. 14.

Correttamente la Commissione Disciplinare, nel respingere il reclamo della Galciense, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti conseguenti al fatto che il calciatore Nelli ha preso parte alle gare di Coppa Toscana pur essendo in posizione irregolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Galciense di Galciano (Prato) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. MARSELLA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'8.4.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 24 del 7.10.2002)

Marsella Giovanni allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico federale ha proposto gravame alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 24 del 7 ottobre 2002, pubblicato l'8 ottobre 2002, con la quale era stata irrogata la sanzione della inibizione fino all'8 ottobre 2003, per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato, benché ritualmente convocato, al rappresentante dell'Ufficio Indagini, per essere sentito in ordine ai fatti avvenuti prima della gara River Gioia/S. Cristina del 3.3.2002.

Il gravame va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 8 C.G.S. in quanto l'interessato non ha accompagnato il reclamo con la corresponsione della prescritta tassa e non ha provveduto alla regolarizzazione della stessa nonostante l'invito della segreteria della C.A.F. del 9.12.2002.

Il merito del gravame non può per l'effetto essere esaminato.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 8 C.G.S., per omesso invio della prescritta tassa reclamo, il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Marsella Giovanni.

4 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS MARTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TAURISANO/VIRTUS MARTANO DEL 3.11.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2002)

La Pol. Virtus Martano ha proposto appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 21 del 27 novembre 2002, con la quale il proprio ricorso veniva dichiarato inammissibile e quindi confermate la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Allievi Regionali Taurisano/Virtus Martano del 2.11.2002 non disputata, la penalizzazione di 1 punto in classifica, l'inibizione fino al 15.12.2002 al Dirigente Accompagnatore e l'ammenda di Euro 52,00 per 1ª rinuncia, decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° Grado di cui al Com. Uff. n. 18 del 6 novembre 2002.

L'appello è inammissibile per tardività.

Ed invero, a fronte della pubblicazione in data 27.11.2002 dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, l'atto di appello è stato inviato in data 5.12.2002, oltre quindi il termine, perentorio, di 7 giorni dalla data di pubblicazione, fissato dall'art. 33 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Martano di Martano (Lecce). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/SEANO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 12.12.2002)

La S.S. Galcianese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 22 del 12 dicembre 2002, relativa alla gara Galcianese/Seano del 17.11.2002 (campionato di seconda categoria - Girone D), per presunta posizione irregolare del calciatore Coppini David.

La ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento della sua tesi con conseguente sanzione sportiva della perdita della partita a carico del Seano sostenendo che il calciatore Coppini, squalificato per due giornate in occasione di una gara di Coppa Toscana del 20.9.2001 allorché era tesserato per la soc. San Giorgio, avrebbe dovuto scontare la squalifica stessa nella prima partita ufficiale del campionato 2002/2003, in applicazione della normativa di cui all'art. 14 comma 10 punto 1 ed all'art. 17 comma 6 C.G.S. che prevede che la squalifica non scontata in tutto o in parte nella stagione in cui è stata commessa l'infrazione deve essere scontata nella stagione o nelle stagioni successive.

La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare appare corretta anche a parere di questa Commissione d'Appello. Invero, nessun dubbio sorge sull'applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 il quale prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di campionato. Le modalità di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell'art. 17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l'unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato società. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma però, la distinzione di cui all'art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stata commessa l'infrazione, vale a dire campionato o coppa.

Nel caso di specie, inoltre, va notato che la soc. Seano disputa, nella presente stagione sia le gare del campionato di seconda categoria che quelle di Coppa Toscana con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al citato comma 10 punto 1 dell'art. 14.

Correttamente la Commissione Disciplinare, nel respingere il reclamo della Galcianese, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti conseguenti al fatto che il calciatore Coppini ha preso parte alle gare di Coppa Toscana pur essendo in posizione irregolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Galcianese di Galciano (Prato) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA S.S. CASTELLAFIUME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTOMILA CALCIO/CASTELLAFIUME DEL 20.10.2002, NONCHÉ AVVERSO AMMENDA DI EURO 104,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002 infliggeva alla S.S. Ca-

stellafiume la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 7 comma 5 C.G.S. per avere utilizzato nella partita contro la Società Ottomila Calcio il calciatore Petrini Massimo squalificato, ha interposto rituale e motivata impugnazione la società Ottomila Calcio.

Nella stessa si sosteneva che alla gara di cui sopra il calciatore non aveva partecipato e comunque aveva già scontato le due giornate di squalifica.

Questa Commissione letti gli atti osserva:

1) in punto di fatto la situazione ha necessità di alcune precisazioni. Intanto il Petrini non risulta agli atti se, come sostiene la società di appartenenza, ha o meno scontato le due giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo come da comunicato del 9.5.2002 n. 35;

2) la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Castellafiume/Ottomila Calcio del 20.10.2002 non annota in qualità di calciatore partecipante alla gara il Petrini Massimo il cui nominativo appare solo a fianco della dicitura "allenatore". Tale ultima situazione non comporta la sanzione di perdita della gara posto che il Petrini Massimo non risulta aver partecipato alla gara in qualità di calciatore ma svolto solo funzioni di allenatore, qualifica questa non prevista fra quelle che, se svolte da persona squalificata o inibita, comporta la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Castellafiume di Castellafiume (L'Aquila), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREVECCHIA TEATINA/CANOSA SANNITA DEL 3.11.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MORANO ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale che attestava, fra l'altro, che la partita era stata sospesa per una rissa in campo provocata dai calciatori Marinucci Giacomo e Morano Alessandro della U.S. Torrevecchia Teatina, ha deliberato, ai sensi dell'art. 64 N.O.I.F. e 12 e segg. C.G.S., di infliggere alla U.S. Torrevecchia Teatina la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Torrevecchia Teatina/Canosa Sannita 0 a 2, nonché l'ammenda di € 310,00 e di infliggere ai calciatori dell'U.S. Torrevecchia Teatina le seguenti squalifiche, a Morano Alessandro sino al 31.10.2003, a Marinucci Giacomo per 4 gare, a Colaiocco Fabio per 3 gare e a Marchesani Daniele per 1 gara.

Avverso tale decisione ha proposto appello la U.S. Torrevecchia Teatina contestando la sussistenza dei fatti addebitati.

La Commissione Disciplinare, in base ai chiarimenti forniti dall'arbitro in sede di supplemento di rapporto, ha deliberato di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Morano Alessandro fino al 31.5.2003, confermando nel resto la decisione del Giudice Sportivo.

Con successiva nota l'U.S. Torrevecchia Teatina ha precisato di non avere inviato copia alla controparte "in quanto il reclamo verte principalmente sulla squalifica del calciatore Morano Alessandro e sulla multa inflitta alla società".

L'appello deve dichiararsi inammissibile, ex art. 29 comma 5 C.G.S., per la parte inerente il risultato della gara perché non rimesso in copia alla controparte e, ex art. 40 comma 7 lett. d) C.G.S. per la parte inerente la sanzione dell'ammenda non impugnabile davanti alla C.A.F., e la squalifica per il tesserato perché inferiore ai dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Torrevecchia Teatina di Torrevecchia Teatina (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.C. VILLAR '91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAR '91/SALICE FOSSANO DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Con reclamo del 15.11.2002 la Società Salice Fossano ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta rilevando l'irregolarità della posizione del calciatore Elmer Rinaudo dell'A.C. Villar '91 nella gara con la stessa disputata in data 3.11.2002, avendo appreso dalla decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Cuneo n. 12 del 7 novembre 2002, e quindi successivamente alla gara, che il suddetto calciatore risultava squalificato, poiché espulso dal campo nella gara precedente a quella in questione.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002 l'adita Commissione Disciplinare, reputando fondato il reclamo - ed osservando che il giocatore espulso dal campo nel corso di una partita ufficiale è automaticamente squalificato, per almeno una gara, e che tale sanzione deve essere immediatamente scontata in occasione della gara ufficiale successiva a quella in cui è stato disposto il provvedimento arbitrale - accoglieva lo stesso, infliggendo all'A.C. Villar '91 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2; al giocatore Elmer Rinaudo un'ulteriore giornata di squalifica; al dirigente accompagnatore Bruno Margaria l'inibizione a tutto il 28.2.2003 ed ancora alla società l'ammenda di € 155,00.

Con atto del 2.12.2002 a firma del Presidente, Bruno Margaria, l'A.C. Villar '91 proponeva tempestivo appello avverso tale decisione, deducendo sostanzialmente che il calciatore espulso dal campo per doppia ammonizione nei minuti finali della gara Pro Verzuolo 3000/Villar '91 del 27.10.2002 non sarebbe stato Elmer Rinaudo, sostituito nel corso della ripresa, bensì Fabrizio Alberti.

Poiché nel C.U. del Comitato Provinciale di Cuneo immediatamente successivo a tale gara, il n. 11 del 31.10.2002, il rapporto arbitrale della gara stessa risultava "n.p." (non pervenuto) e quindi nessuna indicazione circa il calciatore espulso dal terreno di gioco ed automaticamente squalificato per una giornata era dato da esso ricavare, nella gara successiva del 3.11.2002 con il Salice Fossano l'A.C. Villar '91 non fece scendere in campo il calciatore Alberti, nella convinzione che lo stesso fosse stato espulso nella precedente gara, schierando invece il calciatore Rinaudo. A sostegno delle proprie argomentazioni l'appellante produce una serie di prove documentali - fra le quali articoli di giornale, dichiarazioni di giornalisti, di persone presenti alla gara e di giocatori partecipanti alla stessa - al fine di dimostrare la pretesa erroneità della squalifica inflitta al calciatore Rinaudo, anziché al calciatore Alberti, in tesi realmente espulso dal campo di gioco nel corso della citata gara del 27.10.2002.

L'appellante conclude invocando l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte con l'impugnato provvedimento a carico della società, nonché del medesimo Presidente, firmatario dell'atto di gravame.

Preliminarmente acquisito il rapporto arbitrale della gara Pro Verzuolo 3000/A.C. Villar '91 del 27.10.2002, dal quale risulta con ogni evidenza come il calciatore dell'A.C. Villar '91 espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni al minuto 47 del secondo tempo sia stato il n. 4, Elmer Rinaudo, la Commissione osserva che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell'interesse della società, perché sottoscritto dal Presidente della stessa, sul quale gravava provvedimento di inibizione (al Margaria era stata inflitta con il provvedimento impugnato l'inibizione a tutto il 28.2.2003) e che quindi, a norma dell'art. 14, comma 1, lett. e) e comma 7, C.G.S., non poteva rappresentare la società nell'ambito federale.

Per la parte che riguarda la posizione personale dello stesso presidente, invece, la Commissione reputa che il gravame sia infondato e vada respinto, poiché la circostanza di fatto che l'appellante intenderebbe dimostrare mediante prove documentali e testimo-

niali - vale a dire l'avvenuta espulsione dal campo di gioco nel corso della gara del 27.10.2002 di un giocatore diverso da quello nei cui confronti è stata poi inflitta la sanzione della squalifica per una giornata - si pone in netto ed insanabile contrasto con l'inequivoco tenore letterale del rapporto redatto dall'arbitro della gara, che ha inoltre successivamente confermato come il calciatore espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione fosse proprio Elmer Rinaudo.

Infatti, costituisce giurisprudenza costante di questa Commissione che il rapporto arbitrale, quale atto ufficiale, ha fede privilegiata rispetto a tutti gli ulteriori possibili mezzi istruttori e fa piena prova, con i relativi eventuali supplementi, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, conservando sempre integra la propria efficacia probatoria, come peraltro sancito dall'art. 31, comma 1, lett. a1), C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dall'A.C. Villar '91 di Villar S. Costanzo (Cuneo), così decide:

- lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società perché sottoscritto da Presidente inibito;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 28.2.2003 inflitta al Presidente, Sig. Margaria Bruno;
- ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.S. ASTREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/ASTREA DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)

La partita di cui si discute, terminata con il punteggio di 1 a 0 a favore del Boys Caivane/Astrea, disputata il 22.5.2002, veniva investita nella immediatezza di reclamo al Giudice Sportivo da parte della A.S. Astrea che invocava la ripetizione della gara stante il fatto che un violento acquazzone aveva reso il campo impraticabile e cancellato buona parte delle sue segnature mai ripristinate - o solo parzialmente - prima della ripresa del gioco.

Il Giudice Sportivo, disposti gli accertamenti consistiti nella richiesta di un supplemento al Direttore di gara, ritenuto che questi confermava che le segnature del campo di gioco, laddove danneggiate dalla pioggia, erano state fedelmente rintracciate rendendo così il campo conforme alle misure regolamentari e che il terreno consentiva la prosecuzione della gara, rigettava il ricorso, correttamente osservando, fra l'altro, che in punto di praticabilità del terreno di gioco, ai sensi della Regola n. 1 del Gioco del Calcio il Direttore di gara era l'insindacabile Giudice.

Avverso tale decisione l'A.S. Astrea riproponeva rituale impugnazione alla Commissione Disciplinare ribadendo quanto dedotto al Giudice Sportivo. Questa rigettava il reclamo posto che le dichiarazioni rese dal Direttore di gara erano assistite da fede privilegiata e per altro immuni da censure di indeterminata e/o di contraddittorietà.

Con il ricorso a questa Commissione l'A.S. Astrea riproponeva per la terza volta tutti i motivi attinenti al merito della vicenda e già posti all'attenzione di due Organi di Giustizia Sportiva il che rende l'impugnazione inammissibile e che per tale ragione deve essere respinta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Astrea di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

